



IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO REGIONALE DI INFORMAZIONI ECONOMICHE

DIREZIONE - REDAZIONE ed AMMINISTRAZIONE: Udine, Via Prefettura, 7 - Tel. 6520 - Casella Postale N. 5 - Conto corrente postale N. 24/5469 - Spedizione in abbonamento postale Gruppo II - ABBONAMENTI: annuo L. 1500 - Semestrale L. 650 - (Gli abbonamenti non disdettili un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno). - PUBBLICITA': agenzia «PUBBLIPALM»; Udine, Via Prefettura, 7 - Telefono 6520 - PREZZI: per millimetro su una colonna i commerciali L. 30; Finanziari e legali L. 50; Sentenze, esie, corsi L. 75; necrologie L. 50; Dichiarazioni protesti cambiari L. 150 per riga - Avvisi economici L. 20 per ogni parola - Un numero separato L. 50 (L. 100 se doppio)

PER FAR RIENTRARE LA PRESSIONE FISCALE IN LIMITI RAGIONEvoli TRATTATI I VITALI INTERESSI DEI COMMERCianti nel corso dell'annuale Assemblea dell'Associazione

All'ordine del giorno: disciplina del commercio, danni di guerra, attività abusive, legislazione sui mercati, avviamento commerciale, turismo e tributi, dichiarazione dei redditi, imposte, tributi locali, ecc.

Si è svolta presso la sede di via Vittorio Veneto, la assemblea annuale dei Soci, nella quale il Presidente Camuffo ha dato lettura della attività svolta nel decorso anno 1954.

Dopo aver elencato i fenomeni negativi che hanno caratterizzato l'andamento commerciale del 1954, appesantendo la generale situazione delle aziende, il Presidente Camuffo ha relazionato i convegni sui vari interventi della Associazione e sui risultati conseguiti in materia di disciplina del commercio ed in particolare sulle attività extra commerciali, nonché sulle operazioni che taluni elementi stavano intraprendendo nelle forme non consentite dalla legge.

Sottolineata l'importanza della manifestazione che l'Associazione, in concomitanza con tutte le altre Consorzi d'Industria, ha organizzato il 28 novembre scorso, per protestare contro il progetto di legge che prevedeva la sostituzione del sistema della preventiva autorizzazione (licenza), con quello della autodenuncia, il Presidente ha dichiarato che è ormai da troppi anni che l'Organizzazione sta maneggiando lo stato di disagio ed il disappunto delle categorie per il continuo sorgere e dilagare delle attività che Enti ed Associazioni di vario genere vanno svolgendo ai danni degli operatori economici qualificati.

E' di troppo tempo - ripete il Presidente - che noi insistiamo come non sia lecito che sino a quando esiste una organizzazione distributiva privata in cui sono immobilizzati capitali e rischi ed a questa organizzazione si fa obbligo del pagamento di forti tributi e contributi erariali e comunali di vario genere, debbano insorgere nelle attività commerciali anche organismi che hanno ben altro finalità, che non possono tuttavia essere confuse con quelle della impresa di cattare economico».

In questo campo, l'attività dell'Associazione sarà quanto mai energetica e decisa anche per il futuro.

Dopo avere messi in evidenza l'operato dell'Associazione in materia organizzativa, sulla attività sindacale, e su altri argomenti quali quelli del risarcimento danni di guerra, della disciplina del commercio e della lavorazione dei vini, del commercio delle sementi selezionate, della legislazione sui mercati ortofrutticoli, all'ingrosso, dell'avviamento commerciale, della impostazione sulle società, del codice delle cooperazioni, delle tasse sulle cessioni governative della imposta di bollo sulla pubblicità, del contributo obbligatorio per il turismo, della legge sindacale, del fondo indennità impiegati, degli istituti assicurativi e previdenziali, tutti problemi sui quali l'Associazione ha polarizzato la sua attenzione e formulate osservazioni e proposte che più si confacciano alle necessità delle categorie rappresentate, il signor Camuffo ha lungamente intrattenuto i convenuti sull'importante e complesso problema fiscale.

Al di sopra della assistenza individuale data ai soci attraverso consigli e prestazioni in occasione delle dichiarazioni dei redditi, delle loro rettifiche, nelle altre imposte dirette ed indirette e nel campo

dei tributi locali, attivo è stato l'interessamento dell'Associazione con relazioni ed interventi, intesi a far rientrare la pressione fiscale entro limiti ragionevoli e di sopportabilità ovunque è stato richiesto il suo intervento o si è comun-

Capi Gruppo, i Delegati ed i Collaboratori di Zona, il Direttore, i Funzionari ed i Dipendenti dell'Associazione per l'operativa da tutti svolta, strategiando infine i programmi futuri in ordine ai seguenti problemi:

Si avvertono abbonati e lettori che in dipendenza delle nuove norme relative ai protesti cambiari, entrate in vigore con il 1° luglio 1955, «IL COMMERCIO FRIULANO» pubblicherà i protesti desumendoli dagli elenchi ufficiali che, a norma di legge, saranno editi dalle Camere di commercio di Udine e di Gorizia.

que potuto giudicare una situazione di disagio.

Dopo aver messo in rilievo le promesse fatte in sede di prima applicazione della riforma «una riforma relativamente alla progressiva mitigazione dei tributi, alla obiettività e alla moderazione degli accerchiamenti, alla sollecita eliminazione dei privilegi, alla riforma del contenzioso, all'ordinamento della finanza locale, alla semplificazione del sistema delle imposte dirette, ecc., ecc., ha sognato che anche in sede delle recenti assemblee confederali è stato sottolineato come ad oltre 4 anni di entrata in vigore della riforma accennata, nessuno di tali programmi sia stato attuato, salvo un lieve ritocco, non certo sufficiente, delle aliquote delle imposte fondamentali, al quale ha fatto peraltro riscontro l'intervento di nuovi tributi e maggiorazioni d'imposte particolari. In materia di accerchiamenti, si è poi venuti meno alle promesse di limitare la rettifica delle prime dichiarazioni solo ai casi di manifesta infedeltà ed evasione e di «fottere per la generatività dei contribuenti» il criterio di una larga e lungimirante fiducia.

Dopo aver aggiunti altri avvertimenti che nella recente assemblea confederale sono stati dati su questa ed altre materie, il presidente Camuffo ha fatto un accenno alla situazione amministrativa dell'Organizzazione, ha ringraziato i colleghi della Presidenza,

Con l'intervento dell'on.le O.

Momoli, Presidente dell'ENASARCO, del dott. ing. G. Pastore, Presidente Nazionale dell'USRICI, del nostro Preside-

nte cav. Camuffo anche in

IN APPLICAZIONE DEL D. P. 4 FEBBRAIO 1955

IL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Opportuni chiarimenti sulle norme entrate in vigore

Con decreto del Presidente della Repubblica 4-2-1955 numero 72 vengono devoluti agli Uffici periferici dell'Amministrazione Finanziaria alcune attribuzioni che in precedenza erano di spettanza degli Organi centrali.

Comuniciamo alcune norme del decreto stesso che riguardano particolare importanza:

Disposizione di carattere generale

Com'è noto, l'art. 56, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929 n. 4, ammette il ricorso al Ministero delle Finanze contro le ordinanze intendentistiche relative a violazioni delle norme delle leggi fi-

nanziarie, ogni qual volta per tali violazioni la pena pecunaria stabilita dalla legge fosse superiore nel massimo a lire diecimila. Tale limite è stato ora elevato dall'art. 14 del decreto in esame a lire 50.000, per tutte le violazioni alle leggi finanziarie, eccezione fatta per quelle relative all'imposta generale sull'entrata, il cui limite stesso è stato fissato dall'art. 15 dello stesso decreto in lire 600 mila.

Pertanto in dipendenza di tali nuove disposizioni, le ordinanze intendentistiche dovranno ritenersi definitive, e pertanto non suscettibili di gravame in sede amministrativa, quando per le violazioni cui le ordinanze stesse si riferiscono la pena pecunaria prevista dalla legge (non quella applicata in concreto) non superi le lire 50.000 o, se trattasi di infrazione all'IGe, le lire 600.000.

E' appena il caso di rilevare come la definitività delle dette ordinanze non precluda al contribuente la esperibilità dell'azione giudiziaria ogni qual volta esso ritenga che le infrazioni addebitatagli non sussistono.

Con l'art. 21 del decreto in

parole il controllo preventivo sui provvedimenti degli Intendenti di finanza nelle materie ad essi attribuite dal decreto stesso viene demandato agli uffici speciali di ragioneria ed agli uffici distaccati della Camera dei Conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche secondo le rispettive competenze, fino a quando agli Uffici decentrati di controllo non sarà data una definitiva sistemazione nel quadro del decentramento burocratico.

Imposte Dirette

L'art. 16 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 17 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 18 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 19 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 20 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 21 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 22 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 23 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 24 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 25 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 26 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 27 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 28 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 29 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 30 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 31 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 32 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 33 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 34 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 35 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 36 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 37 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 38 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 39 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 40 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 41 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 42 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 43 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 44 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 45 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 46 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 47 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 48 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 49 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 50 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 51 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 52 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 53 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 54 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 55 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 56 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 57 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 58 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 59 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 60 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 61 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 62 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 63 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 64 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 65 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 66 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 67 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 68 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 69 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 70 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 71 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 72 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 73 del decreto in esame tale facoltà viene devoluta alle Intendenze di finanza senza limiti di somma.

Con l'art. 74 del decreto in esame tale facolt

ASSOCIAZIONE COMMERCANTI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vendite extracommerciali

Abbiamo già richiamato l'attenzione dei nostri associati sulle disposizioni recentemente emanate dal Ministero dell'Industria e Commercio sulle discipline delle vendite fatte da organismi extra commerciali sulla necessità che i soci stessi siano tutte la loro operazione a pretesto la loro opera di guerra alle aziende associate assistendo nel distribuzione delle pratiche relative, nel'ambito della legge, onde mettere la nostra Associazione in grado di documentare ogni abuso e di interessare le competenti autorità ai fini della immediata loro repressione.

Siamo ora lieti di riportare qui di seguito la circolare numero 31260/III del 10 giugno scorso diretta ai signori Sindaci dei Comuni della provincia da parte della Prefettura di Udine (v. B.A.U.) 18 giugno 1955, n. 25.

Le organizzazioni di categoria interessate hanno lamentato che nonostante le istruzioni diramate da questa Prefettura con precedenti circolari continuano a diffondersi sempre più le cosiddette vendite extra commerciali da parte di organismi di varia natura.

«L'aumento di tali vendite sarebbe dovuto al fatto che sarebbe stato interpretato in modo eccessivamente ampio il contenuto della circolare numero 58455/III del 10 ottobre 1954, con cui questa Prefettura chiarì che anche le organizzazioni combattenti ed assenziali possono effettuare vendite ai propri associati senza l'obbligo di munirsi della licenza di vendita al pubblico.

«Si ritiene, pertanto, opportuno precisare che dette associazioni potranno edere merci solo quando tale attività può ritenersi compresa tra le concrete forme di assistenza previste dal loro statuto e sempre che le vendite siano effettuate a favore dei soci, per mezzo di spacci precostituiti organizzati e da esse direttamente gestiti. E' ovvio, inoltre, che gli Enti in parola devono sottostare agli obblighi fiscali loro derivanti per le vendite svolte.

«Devono invece essere vietate tutte quelle vendite che, pur praticate dalle suddette organizzazioni, vengano effettuate in locali aperti al pubblico e con sistemi pubblicitari tali (ad esempio invio o distribuzione indiscriminata di manifesti) da lasciar chiaramente comprendere l'intenzione di estendere le vendite stesse a consumatori non associati.

«Si pregano le SS. LL. di voler svolgere ogni opportuna azione affinché l'attività di vendita da parte di Enti assenziali — che, ripetesi, viene per messa in via eccezionale in considerazione delle particolari finalità assenziali che gli Enti stessi persegono — sia mantenuta entro i limiti sopra specificati, per evitare che dall'estendersi dell'attività stessa possa derivare turbativa al commercio di vendita al pubblico.»

Imposte di consumo

Per corrispondere a numerosi quesiti in merito alla tassabilità dei liquidi di governo delle conserve vegetali, la Federazione del Commercio comunica che il Ministero delle Finanze, all'uppo interessato ha impartito disposizioni alle competenti Prefetture affinché consiglino ai rispettivi Comuni capoluoghi di chiarire nella nota relativa alla voce di tariffa «conserve vegetali» che la quantità netta imponibile comprende i liquidi di governo diversi dalle salamoie.

Per analoga questione sollevata dalla Federazione nazionale dei grossisti dell'alimentazione, il Ministero delle Finanze ha precisato che l'imposta è applicabile soltanto quando trattasi di liquidi che possono considerarsi commestibili, mentre non lo è quando i liquidi in questione abbiano la funzione esclusiva di garantire la conservazione dei prodotti che vi sono immessi (salamoia).

DANNI DI GUERRA

Il Comitato Provinciale permanente per i danni di guerra, costituito fra i rappresentanti delle Associazioni, degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, dei proprietari di fabbricati e degli artigiani della Provincia di Udine, si è riunito in seduta straordinaria presso la Sede dell'Associazione Industriale per trattare alcuni problemi relativi alla impostazione ed alla liquidazione delle pratiche dei danni di guerra attinenti alle aziende.

CRONACHE DEL COMMERCIO

NOTIZIARIO ATTIVITA' DISPOSIZIONI - COMUNICATI

di segnalare la deliberazione stessa alle ditte interessate che intendessero avvalersene.

PROCURE PER LA RISCOSSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI

Con circolare n. 43 in data 10 maggio u. s., la Direzione Generale Danni di Guerra del Ministero del Tesoro, ha dato disposizioni alle Intendenze di Finanza affinché non venga imposto l'obbligo del pagamento delle tasse di bollo per le procure notarili presentate dai danneggiati di guerra e da servizi per la riscossione di indennizzi e contributi.

RICORSI CONTRO IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

La suddetta Direzione, con

nota n. 315 del 21 maggio u. s., ha precisato alle Intendenze di Finanza che i ricorsi al Ministero del Tesoro avverso il decreto dell'Intendente di Finanza relativo alla liquidazione dei danni di guerra per i beni di uso domestico — di cui all'art. 16 della legge 27-12-1953 n. 968 — deve essere redatto in carta libera e presentato nei termini fissati dal citato articolo 16 all'Intendente di Finanza che ha emesso il decreto stesso.

Le esenzioni dal bollo riguardano anche i ricorsi presentati ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 968 (danni ad altri beni).

SCAMBI CON IL BELGIO

Informiamo le ditte interessate che la Camera di Commercio Belgo-Italiano — Royal 43 Bruxelles — cura la pubblicazione gratuita d'inscrizioni riguardanti la ricerca di sbocchi per l'esportazione di clienti il pagamento anticipato di determinate forniture, riservandosi di disporre, a richiesta avvenuta, la spedizione della merce e il versamento del relativo importo, non contenendo alcune delle clausole espresso-

ta per l'incremento delle nostre esportazioni verso il Belgio, le ditte interessate sono invitate a segnalare alla nostra Associazione i loro nomi, con l'indicazione dei prodotti che desiderano esportare nel detto Paese.

Indennità impiegati

Come è noto, la Legge 27 dicembre 1953 n. 861 aveva previsto la riforma del contratto di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebito e rientra anch'essa nell'ordinaria corrispondenza commerciale.

Ora, perdurando l'attesa della riforma della legislazione vigente in materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la ulteriore proroga del detto termine fino al 30 giugno 1955 e, nel contempo, ha invitato l'I.G.E. a dare istruzioni alle proprie Sedi periferiche perché nelle date del provvedimento, non assumano l'iniziativa di richiedere alle imprese i versamenti in parola.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro per il versamento delle indennità di anzianità al fronte indennità impiegati e per l'adeguamento del contratto di assicurazione e di capitalizzazione fissato dal D. L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 125.

Le lettere — emesse quando i contratti sono bensì conclusi ma non ancora effettuati per essere subordinati alla condizione del preventivo pagamento del prezzo — con le quali appunto il fornitore dà avviso al cliente dell'avvenuto approntamento della merce e chiede il versamento dell'importo relativo in quanto tale richiesta, essendo intesa a provocare il verificarsi dell'evento (pagamento) — dedotto in condizione e dal quale dipende l'efficacia del contratto, non costituisce un addebit

Il "COMMERCIO FRIULANO", pubblica fedelmente gli elenchi dei protesti cambiari depositati presso le Cancellerie dei Tribunali di UDINE, GORIZIA, PORDENONE e TOLMEZZO, e non assume responsabilità per eventuali errori di trascrizione.

PROTESTI CAMBIARI

Per la pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni relative a protesti cambiari, gli interessati potranno rivolgersi alla nostra redazione previo pagamento di L. 150 per riga tipografica ed esibizione dei documenti relativi.

CITTÀ' DI UDINE

Mese di aprile

Del Degan Giuseppe	3.000	Magariello Caterina	Purinan Rina	5.000	2 effetti	Roschini Pasqualina	5.000	2 effetti	Taboga Paolo	17.000	Tuzzo Pia	2.000	Vossila Giuseppe 2 eff.	9.000
Del Fabbro Rita	2.600	2 effetti	Quilino Maria	2.200	Scatigno Giovannino	3.521	Taboni Franco	27.000	Ursella Maria	10.000	Zadissi Gianni 3 eff.	38.000	Zadissi Gianni 3 eff.	38.000
Del Frate Benedetto	3.000	Maglione Domenico	Quargnul Luciano	3.000	Scussolini Giuseppe	60.000	Tagliariol Luciano	21.600	Vidori Welter 2 eff.	3.000	Zalag Maria 3 eff.	236.000	Zalag Maria 3 eff.	236.000
Della Negra Cirillo	5.000	Magnani Carmela	Quarzogna Pier Paolo	12.000	Secolo Giuseppe	8.000	Tambozzo Maria	5.000	Vilassio Luigia	5.000	Zambano Italo	6.000	Zambano Italo	6.000
Della Negra Cesare	8.000	Mainardis Cesare	Sacher Teresa 3 eff.	20.930	Sello Evaristo	6.375	Tell Roma	6.500	Vilassio Ninfa	9.575	Zanchi Antonio	10.000	Zanchi Antonio	10.000
Della Negra Fernanda	3.000	Magni Gino	Sacher Teresa 3 eff.	20.930	Semerano Giovanni	3.500	Terenzani Pietro	4.850	Variolo Elda 2 eff.	9.900	Zancolo Rina	3.500	Zancolo Rina	3.500
Della Nese Franco	10.000	Mainardis Fili	Raddi Bianca	3.300	Seminario Agostino	6.000	Testolini Gino	16.000	Vatolo Emidio	6.000	Zandomella Alceo	98.400	Zandomella Alceo	98.400
Della Pietra Alito	5.800	Raddi Bianca	Radelli Giorgio 8 eff.	242.997	Seminario Raffaele	5.000	Piussi Lina	4.000	Vilardi Amos 4 eff.	72.000	Zani Rosina	7.200	Zani Rosina	7.200
Della Pietra Natalino	9.000	(Non riguarda gli eredi)	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Sgobino Danilo	5.000	Tofolo Teresa	4.000	Zanini Paolo 5 eff.	463.500	Zanini Paolo 5 eff.	463.500	Zanini Paolo 5 eff.	463.500
Della Pietra di Pagnac-	4.000	Fili Mainardis di Pagnac-	Russo Gallo 2 eff.	3.500	Sicuro Gaetano	30.000	Toigo Domitilla	7.300	Zaninotto Giuseppe	5.000	Zaninotto Giuseppe	5.000	Zaninotto Giuseppe	5.000
Del Mestre Mario	5.000	co)	Sabbadini Antonio	2.000	Simonetti Rina	22.500	Tonassina Bruna	3.000	Venuti Ladislao 2 eff.	41.500	Zaninotto Mercedes	5.000	Zaninotto Mercedes	5.000
Del Mestre Rita	142.000	Del Mestre Mario	Sacher Seren 3 eff.	9.000	Snaidero Irma 2 eff.	8.830	Tonelli Silvano	10.000	Venuti Giuliana 5 eff.	220.500	Zanoni Germano 2 eff.	8.500	Zanoni Germano 2 eff.	8.500
Del Medico Nino 2 eff.	6.000	Del Negro Fernanda	Sacher Seren 3 eff.	9.000	Sorrentino Gino 4 eff.	24.000	Tonello Gastone 4 eff.	39.000	Venuti Giuliano 2 eff.	100.000	Zanoni Mario	5.000	Zanoni Mario	5.000
Del Negro Fernanda	5.000	Mainardis Virginio	Raceguglia Cosimo	5.000	Sorrentino Gino	4.500	Tonetti Lidia	4.000	Venuto Agostino	40.000	Zanoni Lorenzo 2 eff.	6.000	Zanoni Lorenzo 2 eff.	6.000
Del Nino Gino	7.500	Salmani Enni	Raddi Bianca	13.600	Sorrentino Mario	13.600	Tenini Felice	20.000	Verona Elvira 2 eff.	15.000	Zanot Loris	10.000	Zanot Loris	10.000
Del Santo Marina	4.000	Sandri Sole 2 eff.	Radelli Giorgio 8 eff.	242.997	Sorrentino Vincenzo	5.000	Tesolin Odilla	26.000	Vicedomini Gianfranco	15.000	Zoratti Giovanni	3.250	Zoratti Giovanni	3.250
Del Torre Enrico	93.000	Sandri Sole 2 eff.	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Sorrentino Vincenzo	5.000	Trevisan Anna	3.000	Trevisan Giuseppe	30.000	Zuccattati Giuseppe	98.800	Zuccattati Giuseppe	98.800
Del Torre Enrico	8.000	Scammarco Maria	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Sorrentino Vincenzo	5.000	Villa Viterbo 6 eff.	291.360	Zurzolo Felice	3.000	Zurzolo Felice	3.000	Zurzolo Felice	3.000
Del Torre Enrico	8.000	Sammarco Maria	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Trevisani Marcello	3.000	Troilo Antonio 4 eff.	72.000	Zuliani Adelma 6 eff.	21.000	Zuliani Adelma 6 eff.	21.000	Zuliani Adelma 6 eff.	21.000
Del Torre Enrico	8.000	Scammarco Maria	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Troilo Vincenzo 5 eff.	14.500	Troppolo Evelina	3.000	Zuliani Alberto	6.000	Zuliani Alberto	6.000	Zuliani Alberto	6.000
Del Torre Enrico	8.000	Scammarco Maria	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Scarella Vincenzo	5.000	Turroni Arnaldo	20.000	Zuliani Diego	3.000	Zuliani Matilde	8.000	Zuliani Matilde	8.000
Del Torre Enrico	8.000	Scammarco Maria	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Scarpa Adriano 3 eff.	20.000	Vissichio Pietro	16.000	Zuliani Nella	5.000	Zuliani Nella	5.000	Zuliani Nella	5.000
Del Torre Enrico	8.000	Scammarco Maria	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Scarpa Dino e Angelo	30.000	Vistasio Giancarlo	2.000	Zuliani Onorio	2.000	Zuliani Onorio	2.000	Zuliani Onorio	2.000
Del Torre Enrico	8.000	Scammarco Maria	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Sutte Walter 2 eff.	14.900	Tusini Roberto	15.000	Zuliani Onorio	2.000	Zuliani Onorio	2.000	Zuliani Onorio	2.000
Del Torre Enrico	8.000	Scammarco Maria	Ragno Luigi 2 eff.	37.360	Tutarex	2.500	Vogris Renato 2 eff.	395.000	Zuliani Onorio	2.000	Zuliani Onorio	2.000	Zuliani Onorio	2.000

PROVINCIA DI UDINE

Giurisdizioni dei Tribunali di Udine - Pordenone e Tolmezzo

Mese di aprile

Barbei Attilio - Perte-	5.000	Boldi Gerardo - Co-	5.000	Bulliani Mario - Moggio	5.000	Cattarinus Noceti -	27.000	De Caneve Antonio -	100.000
Barboluccio Vincenzo -	5.000	Boldi Gerardo - Co-	5.000	Burba Giovanni - Am-	10.000	Sompligio 3 eff.	27.000	De Caneve Antonio -	100.000
Bonatti Osvaldo - Basa-	7.000	Bonatti Giusto - Ma-	4.500	Burba Giovanni - Am-	15.000	Cavalletto Narciso - A-	25.000	De Caneve Antonio -	100.000
gliapenta	7.000	Bonatti Giusto - Ma-	4.500	Burba Giovanni - Am-	2.000	maro	3.000	De Caneve Antonio -	100.000
Bonatti Vittorio - Pal-	4.000	Bonetti Mario 2 eff. -	7.000	Burba Giovanni - Am-	15.000	Cazorzi Giuseppe - Sa-	18.000	De Caneve Antonio -	100.000
manova	4.000	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Burba Ottone - Gornars	20.000	Bottiglioni Agostino -	18.000	Beorchia Leonardo -	100.000
Accorsi Augusto 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	Cecchini Giovanni - Se-	13.500	Villasantina 3 eff.	13.500
Adriano 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	degliano 4 eff.	294.300	De Dominicis Savio -	100.000
Accorsi Augusto 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	Ceccon Andrea - Coc-	17.000	De Dominicis Savio -	100.000
Adriano 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	cau	25.000	Deganini G. B. - Lum-	100.000
Accorsi Augusto 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	gracce	25.000	gracce	100.000
Adriano 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	Ceccon Maria - Tarvi-	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Accorsi Augusto 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	si	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Adriano 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	Ceccon Maria - Tarvi-	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Accorsi Augusto 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	si	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Adriano 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	Ceccon Maria - Tarvi-	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Accorsi Augusto 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	si	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Adriano 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	Ceccon Maria - Tarvi-	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Accorsi Augusto 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	si	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Adriano 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	Ceccon Maria - Tarvi-	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Accorsi Augusto 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	si	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Adriano 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	Ceccon Maria - Tarvi-	5.000	De Caneve Antonio -	100.000
Accorsi Augusto 3 eff. -	19.650	Bearzi Aldo - Tolmezzo	7.000	Bonetto Aldo - S. -	20.000	si			

PROVINCIA DI UDINE

Mese di aprile

Continua dalla terza pag.

Durizotto Luigi - Latisana	30.000	Ietri Marco - S. Giorgio Nogaro	5.825	Nardini Celeste - Manzano 2 eff.	85.000	Pavon Amelia in Margherita - San Giorgio Nogaro	5.000	Rossi Franco - Latisana	9.000	Sgoifo Giovanni - San Tolmezzo	10.000	Tezza Luigi - Tarvisio 2 eff.	42.000	Villa Vittorio - Aquileia, 2 eff.	32.000
Duss Izzo - Spilimbergo	85.000	Infanzotti Gennaro - Saile, 3 eff.	17.230	Nardini Eugenio - Talmassons	40.000	Pecile Alfeo - Fagagna	15.000	Pili Giovanni - Tolmezzo	6.500	Sgrazzutti Luigi - Carnigiano	24.473	Toffetti Maria - Evangelista Ettore - Latisana	125.000	Villalba Germano - S. Maritza, 2 eff.	29.750
Ellero Guido - Gorane	14 eff.	Ioan Bruna - Cervignano	4.000	Nardini Gino e Canadio Domenica - Talmassons	20.000	Pecile Alfeo e Coceanig Michele - Fagagna	50.000	Piosio Bruno - Pergada 2 eff.	11.500	Piosio Bruno - Pergada 2 eff.	11.500	Sgrazzutti Luigi - Portofranco 3 eff.	41.900	Vincenzi Carlo - Mortegliano, 3 eff.	20.000
Englari Renato - Paluzza	6.000	Ischia Marzio - Spilimbergo	10.000	Nase Angelo - Tarvisio	7.000	Pecile Edoardo Francese	2 eff.	Rossi Nello - Pordenone	6.450	Stoffolatti Michele - Valeriano	13.610	Vittorio Federico - Piatto d'Arta	8.000		
Evangelista Ettore - Latisana	7.500	Lachchin G. Ind. legno S.p.A. - Sacile, 10 eff.	3.242.614	Nerdi Dario - Tarvisio	2.000	Pellegrini Sante - Tauriano 4 eff.	160.000	Rossi Nello - Pordenone	6.450	Toluso Bruno - Vivaro	6.000	Vuano Francesco - Ghirano	50.000		
Fabbian Arcangelo - Cervignano, 3 eff.	31.350	Nicolin Licia Nardini - S.p.A. - Sacile, 10 eff.	3.242.614	Nicolin Licia Nardini - S.p.A. - Sacile, 10 eff.	3.000	Pecile G. - Tauriano 4 eff.	160.000	Rovatti Rodolfo - Latisana	4.000	Tomada Elisabetta e Picco Ermanno - Reana	17.500	Vucchi Francesco - Sammardenchia	10.000		
Facciani Giovanni - Rialto	10.000	Noacco Severina - Nimesis	3.500	Noacco Severina - Nimesis	3.500	Pischutta 4.000	2 eff.	Rovera Rina - Spilimbergo	7.000	Tomada Mario - Cavigliano	42.000	Vucchi Francesco - Mortegliano	10.000		
Falconer Santa - Marano, 4 eff.	30.000	Nobile Ermes - Tarcento	13.000	Pistin Silvano - Rivignano	5.000	Pittino Alario - Carnia	4.000	Simonutti Guerrino - Pinzano	95.000	Tommasi Giovanni - Pordenone	5.000	Vuerich Antonio - Tarvisio	5.000		
Fantuzzi Pasquale - Pordenone	6.450	Nobile Giovanni - Basiliiano	100.000	Pivetta Mario - Pordenone	12.740	Rovetta Gino - Ravascletto	7.650	Sirotti Giordano - Aiello	25.000	Tomasini Igino, Oblich	10.000	Zagari Cesare - Cassarsa	5.000		
Farina Luigi - Lignano, 2 eff.	50.000	Nobile Oreste - Basiliiano	100.000	Pivetta Michele 3 eff.	100.000	Rovida Augusto - Pordenone 3 eff.	33.200	Soardo Romeo - San Giorgio N.	4.000	Giovanni - Tauriano	13.770	Zaghet Valentino - Salice	20.000		
Ferrari Arcangelo - Cervignano, 3 eff.	7.000	Nobile Oreste - Basiliiano	100.000	Pivetta Michele 3 eff.	59.300	Rugnelli Giacomo - Pordenone	20.000	Soldano Giovanni - Lignano	15.000	Toneatti Giovanni - Cavigliano	200.000	Zamolo Adolfo - Manzano, 3 eff.	110.000		
Ferrari Guido - Gorane	556.013	Nobile Oreste - Basiliiano	100.000	Pivetta Michele 3 eff.	42.500	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Soncini Luigi - Castions di Strada 5 eff.	64.450	Tonegutti Carlo - Cimolais	9.378	Zamolo Santo - Manzano	10.000		
Ferrari Renato - Paluzza	6.000	Nobile Oreste - Basiliiano	100.000	Pivetta Michele 3 eff.	31.900	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Soncini Luigi - Gino - Castions di Strada 2 eff.	6.731	Tonegutti Ezio - Cimolais	14.000	Zamolo Gino - Tolmezzo, 2 eff.	100.000		
Ferrari Giacomo - Samone	24.000	Nobile Oreste - Basiliiano	100.000	Pivetta Michele 3 eff.	21.800	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Sormani Pippo - Venzone	5.000	Tonutti Alda - Pertegada	3.900	Zampar Oreste - Cervignano	10.000		
Felici Ennio - Tarcento, 2 eff.	50.000	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	13.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zamparutti Luigi - Pertegada	4.500	Zamparutti Luigi - Tricesimo	10.000		
Ferigutti Edoardo - Gornars	5.000	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	11.500	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Luigi - Tricesimo	35.380	Zanichini Ottone - Teor	50.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	10.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	9.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	8.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	7.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	6.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	5.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	4.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	3.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	2.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	1.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		
Ferigutti Enzo - Gornars	6.500	Nogarotto Mario - S. Martino Tagl.	30.000	Pivetta Michele 3 eff.	0.000	Rupili Giovanni Lino - Prato Carnico	7.000	Spongari Valeria in Cavigliano	4.500	Zanichini Ottone - Teor	50.000	Zanichini Ottone - Teor	195.000		

VITA DELLE AZIENDE

SOCIETÀ ELETTRICA CAR-
NICA - Sede in Udine (Soc. An. Capitale L. 36.000.000). Bilancio al 31 dicembre 1954: attivo lire 102.333.650; passivo lire 189.655.902. Utile residuo precedente lire 282.300. Utile esercizio 2.488.786.

SOCIETÀ DI MACINAZIO-
NE - Pordenone (Capitale so-
ciale lire 60.000.000). Bilancio
al 31 dicembre 1954: attivo lire
379.427.245. Utile di esercizio
lire 8.724.355.

IDEONELETTICA DI CI-
STERNA - Udine (Soc. An. p. A.). Bilancio al 31 dicembre
1954: attivo lire 197.318.975; pas-
sivo lire 200.081.769. Perdita
di esercizio lire 2.767.794.

AUTOEMPORIO - Pordenone.
(S. p. A. Capitale lire 33 mil-
ioni). Bilancio al 31 dicembre
1954: attivo lire 119.811.259;
passivo lire 119.357.263. Utile
di esercizio lire 3.665.114.

PIETRO PIUSSI - Udine (Soc.
a. r. l. Capitale lire 8.000.000).
Bilancio al 31 dicembre 1954:
attivo lire 24.111.141; passivo
lire 23.105.229. Utile netto 1 mil-
lione 5.912.

FABRICHE RIMORCHI
BERTOIA - Pordenone (Soc.
a. r. l. Capitale lire 25 milioni).
Bilancio al 31 dicembre 1954:
attivo lire 123.292.446; passivo
lire 122.317.344. Utile netto 1 mil-
lione 975.102.

INDUSTRIA MINERARIA
LACCINI Sacile (Soc. p. Az. Capitale lire 30.000.000). Bilancio
al 31 dicembre 1954: attivo lire
123.637.758; passivo lire 127
milioni 166.910. Utile netto 1 mil-
lione 4.078.378.

GALVANI INDUSTRIE CE-
RAMICHE - Pordenone (Soc.
p. A. Capitale lire 120 milioni).
Bilancio al 31 dicembre 1954:
attivo lire 430.745.459; passivo
lire 431.029.518. Utile netto di
esercizio lire 8.715.941.

CONCERIA DI GODIA -
Udine (Soc. a. r. l. Capitale lire
900.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 62.295.940;
passivo lire 61.391.135. Utile netto
di esercizio lire 1.554.805.

CERAMICA SCALA - Pordenone
(Soc. p. A. Capitale so-
ciale lire 10.824.000). Bilancio
al 31 dicembre 1954: attivo lire
69.948.512; passivo lire 68 mil-
ioni 105.771. Utile di esercizio
lire 1.068.741.

CONCERIA R. COGOLO -
Zugliano (Soc. p. A.). Bilancio
al 31 dicembre 1954: attivo lire
1.915.479.299; passivo lire 1.911.
000. Utile netto di esercizio lire
4.732.

INDUSTRIA E COMMER-
CIO ALIMENTARI - Udine
(Soc. a. r. l. Capitale lire 15 milioni).
Bilancio al 31 dicembre 1954:
attivo lire 54.301.122; passivo
lire 54.246.889. Utile di esercizio
lire 5.433.

CONSORZIO AGRARIO
PROVINCIALE - Udine (Soc.
a. r. l. Capitale lire 130 milioni).
Bilancio al 31 dicembre 1954:
attivo lire 151.903.587; pas-
sivo lire 151.655.470. Utile netto
lire 10.839.027.

SOCIETÀ ESERCIZIO MO-
LINI FILLI FARINA - S. Gior-
gio di Nogaro (Soc. p. A. Ca-
pitale lire 1.000.000). Chiuso il
bilancio al 31 dicembre 1954
con un utile di esercizio di lire
49.863.

MOLINI SUL LEDRA - Udi-
ne (Soc. p. A. Capitale sociale
lire 40.000.000). Bilancio al 31
dicembre 1954: attivo lire 189
milioni 872.441; passivo lire 190
milioni 644.877. Utile di eser-
cizio lire 772.236.

FILLI FORNASARIGI IN GIO-
VANNI - Manzano (Soc. a. r. l.).
Capitale lire 396.000. Bilancio
al 31 dicembre 1954 con un utile
di esercizio lire 6.407.957.

UMBERTO DE ANTONI -
Comeglians (Soc. p. A. Ca-
pitale lire 80.000.000). Bilancio
al 31 dicembre 1954: attivo lire
800.567.290; passivo lire 791.
milioni 553.322. Utile netto di
esercizio lire 9.013.768.

IDEONELETTICA DI TOR-
LANO - Udine (Soc. p. A.).
Bilancio al 31 dicembre 1954:
attivo lire 439.280.418; passivo
lire 437.369.880. Utile netto lire
910.538.

OFFICINE FILLI BERTOLI
fu RODOLFO - Udine (Soc. p.
A.). Bilancio al 31 dicembre
1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

LIGNANO PINETA - Riv-
gnano (Soc. p. A.). Bilancio al
31 dicembre 1954: attivo lire
91.382.453; passivo lire 95 milio-
ni 26.259. Utile netto lire 3 milioni
643.806.

SOCIETÀ FRUULANA DI
ELETTRICITÀ - Udine (Soc.
p. a. Capitale lire 700.000.000).
Bilancio al 31 dicembre 1954:
attivo lire 4.601.022.625; passivo
lire 4.575.996.681. Utile di eser-
cizio lire 13.224.178.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: attivo lire 1.292.329.649;
passivo lire 1.266.378.348. Utile
netto lire 25.571.301.

PIRELLI RIZZI & DAMIANI -
Udine (Soc. p. A. Capitale lire
1.000.000). Bilancio al 31 dicem-
bre 1954: att

NOTIZIARIO DELL'UNIONE ESERCENTI

Decennale Fipe

Manifestazioni per commemorare il decimo anniversario della fondazione della Fipe si svolgeranno quest'anno nel mese di ottobre a Roma e a Napoli. Il Consiglio direttivo della Fipe ha già tracciato un programma di massima, che prevede come parte più importante un convegno nazionale di tutte le categorie dei pubblici esercizi. Il programma del Consiglio direttivo verrà ora elaborato e non appena completato verrà reso noto a tutti gli esercenti pubblici esercizi d'Italia con l'invito più vivo a voler partecipare alla solenne ed importante manifestazione, che dà modo di sottolineare a dieci anni di vita dell'organizzazione e di esaminare altri problemi, che più stanno a cuore.

Nel darne notizia l'Unione Esercenti prega fin d'ora tutti gli associati di volersi preparare per partecipare al Convegno nazionale, tenendo presenti che particolari agevolazioni verranno disposte per i partecipanti.

Contributi associativi

In questi giorni l'Unione ha inviato agli associati una circolare per invitare coloro, che ancora non l'avessero fatto, a versare il contributo associativo per l'anno in corso. Le risposte stanno già pervenendo agli uffici dell'Unione ed essa ringrazia chi ha voluto con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

Il lavoro straordinario è consentito in ragione di 2 ore giornaliere o 12 settimanali. Esso dev'essere retribuito con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con l'aumento del 50 per cento del salario maggiore del valore vito ed allargio se trattasi di servizio diurno; del 100% se trattasi di servizio notturno e cioè dalle ore 22 alle ore 6.

Sia presso i pubblici esercizi che presso gli alberghi, il lavoro straordinario deve venire autorizzato dal datore di lavoro, e le ore di lavoro straordinario effettuate devono venire annotate cronologicamente su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e sul quale ogni dipendente, che ha effettuato il lavoro straordinario deve apporre il proprio visto. Queste sono le disposizioni di maggior rilievo ed importanti, che l'Unione E. ed Alberghi raccomanda vivamente a tutti gli associati di voler tenere presente.

Trattative salariali

Si sono iniziati in questi giorni le trattative con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori: Caffè, Bars e Ristoranti - Trattorie, per la stipulazione dei nuovi contratti integrativi provinciali di lavoro, che hanno un orario di apertura molto lungo. Nella maggior parte dei casi e specifico presso i pubblici esercizi ed alberghi più modesti il rapporto di lavoro assume spesso natura e caratteristiche di un rapporto familiare di collaborazione. Ed è ciò che produce situazioni contrarie alle leggi ed ai contratti di lavoro, con nessuna grave conseguenza fina a quando i rapporti si mantengono su un piano di reciproca fiducia e comprensione, ma con conseguenze veramente gravi quando i buoni rapporti si guastano ed il lavoratore non pensa che a ricavare ogni

Locazione pubblici esercizi ed alberghi

Com'è noto è uscita la Legge 1° maggio 1955, n. 368, che reca nuove norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

Al fine di chiarire ogni equivoco al riguardo si precisa che la nuova Legge non prevede e non dispone nulla in materia di locazioni alberghiere ad uso alberghiero (alberghi, pensioni e locande), le quali sono

riservate alle norme di

legge e secondo i contratti di lavoro.

Ora, ad evitare incresciose e dannose questioni, l'Unione invita tutti gli esercenti p. e. ed alberghi a voler aderire strettamente alle norme di

legge e sindacati relative ai rapporti di lavoro ed al lavoro straordinario in particolare.

Per opportuna conoscenza e norma si riassumono le disposizioni relative ai vari settori.

A) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro è fissato in 9 ore giornaliere. Resta escluso da tale orario il tempo necessario per la consumazione dei pasti, che è stato fissato in un'ora (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito in ragione di 2 ore giornaliere o 12 settimanali. Esso

dev'essere retribuito con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

B) Alberghi, pensioni e locande: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con l'aumento del 50 per cento del salario maggiore del valore vito ed allargio se trattasi di servizio diurno; del 100% se trattasi di servizio notturno e cioè dalle ore 22 alle ore 6.

Sia presso i pubblici esercizi che presso gli alberghi, il lavoro straordinario deve venire autorizzato dal datore di lavoro, e le ore di lavoro straordinario effettuate devono venire annotate cronologicamente su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e sul quale ogni dipendente, che ha effettuato il lavoro straordinario deve apporre il proprio visto.

Queste sono le disposizioni di maggior rilievo ed importanti, che l'Unione E. ed Alberghi raccomanda vivamente a tutti gli associati di voler tenere presente.

C) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

D) Alberghi, pensioni e locande: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

E) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

F) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

G) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

H) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

I) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

J) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

K) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

L) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

M) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

N) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

O) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

P) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

Q) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

R) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

S) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

T) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

U) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).

Il lavoro straordinario è consentito nella misura di ore 6 settimanali e dovrà essere compensato con una maggiorazione del 25% sul salario e sulla contingenza raggiungibili ad ore di servizio.

V) Caffè, barche, pizzerie, sale da ballo, ristoranti e trattorie: l'orario di lavoro resta fissato in otto ore per gli operatori addetti al guardaroba e per gli operatori assistenti, in non più di 10 ore per tutto il rimanente personale operativo.

Resta escluso il tempo fissato per la consumazione dei pasti in ore 10 al giorno (mezz'ora per pasto).